



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ROSA MARIA DI VIRGILIO

GIUSEPPE GRASSO

STEFANO OLIVA

CESARE TRAPUZZANO

DIANORA POLETTI

Presidente

Cons. Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

EQUA RIPARAZIONE

Ud.16/11/2022

CC

R.G.N.

18544/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18544/2021 R.G. proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

- ricorrente-

contro

(omissis) (omissis)

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 262/2021 depositato in data 13.05.2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva

1. Il Ministero della Giustizia ricorre avverso la decisione collegiale della Corte d'appello di Perugia, la quale, parzialmente accolta l'opposizione del Ministero, determinò in € 3.369,91, l'equo indennizzo dovuto a (omissis) (omissis) per la non ragionevole durata d'una procedura fallimentare.



Il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2bis, co. 1 bis, l. n. 89/2001, per avere l'impugnato decreto reputato non applicabile la norma in parola nelle procedure fallimentari. Norma, la quale prevede che <<La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di cinquanta>>.

L'interpretazione del Giudice del merito, secondo il ricorrente, si poneva in contrasto con la "ratio" della norma, introdotta con la l. n. 308/2015, la quale mira a ridurre l'indennizzo ove il ritardo possa essere dipeso anche dall'elevato numero di parti.

2. La doglianza non è condivisa dal Collegio.

La normativa tiene conto, al fine di quantificare l'indennizzo, del parametro della complessità della causa già all'art. 2, il quale dispone al comma secondo <<Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione>>.

Il comma aggiunto individua la categoria dei processi con plurimi soggetti, pur se riguardanti una sola delle parti.

Nelle procedure fallimentari è fisiologico che la massa dei creditori sia numerosa, se non imponente e proprio per questa ragione il giudice della "Pinto" può ben mitigare l'indennizzo tenendo conto della complessità della procedura, generata dall'elevato numero d'istanti.

La novella di cui al comma 1bis dell'art. 2bis può trovare applicazione nel caso in cui, siccome indicato dalla decisione impugnata, l'istanza d'ammissione al passivo da esaminare risulti concernere una pluralità di creditori, il che potrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo vaglio e discriminazione delle singole posizioni, ma non per il caso "ordinario" del procedimento



fallimentare, fisiologicamente interessante una pluralità di **creditori**.

Circostanza, questa, come si è detto, certamente valutabile ai sensi del comma 2 del già menzionato art. 2 e puntualmente prevista dalla legge (art. 2, co. 2bis), la quale, proprio per la peculiare complessità delle procedure concorsuali ne individua in sei anni la durata ragionevole.

Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: *<<la riduzione di cui al comma 1bis dell'art. 2bis, l. n. 89/2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, co. 2 della medesima legge>>*; si veda in senso conforme e con argomenti in buona parte sovrapponibili, Cass. n. 25181/2021.

Non v'è luogo a statuizione sul capo delle stesse essendo rimasta la controparte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2022.

Il Presidente

(Rosa Maria Di Virgilio)

